

- DECRETO ATTUATIVO LEGGE 170/2010 , art. 6 , comma 4

“Le Istituzioni scolastiche **attuano** ogni **strategia didattica** per consentire ad alunni e studenti con DSA l'**apprendimento** delle **lingue straniere**. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'**espressione orale**, nonché ricorrendo agli **strumenti compensativi** e alle misure **dispensative** più opportune. Le **prove scritte di lingua straniera** sono **progettate, presentate e valutate** secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA”

- DECRETO ATTUATIVO LEGGE 170/2010 , art. 6 , comma 5

“Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono **dispensare** alunni e studenti dalle **prestazioni scritte in lingua straniera** in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano **tutte le condizioni** di seguito elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).

In sede di **esami di Stato**, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle **prove orali – sostitutive delle prove scritte** – sono **stabiliti** dalle **Commissioni**, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all'università.”

- DECRETO ATTUATIVO LEGGE 170/2010, art. 6 , comma 6

“Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe, **essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere** e seguire un **percorso didattico differenziato**. In sede di **esami di Stato**, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere **prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al **rilascio dell'attestazione** di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998”

- LINEE GUIDA - 12 luglio 2011 - punto 4.4

DIDATTICA PER LE LINGUE STRANIERE

“Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA, è opportuno che la **scuola**, in sede di **orientamento** o al momento di individuare **quale lingua straniera privilegiare**, informi la famiglia sull'opportunità di scegliere - ove possibile - una lingua che ha una **trasparenza linguistica maggiore**. Analogamente, i docenti di lingue straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, del principio sopra indicato. In sede di programmazione didattica si dovrà generalmente assegnare **maggiore** importanza allo **sviluppo** delle **abilità orali** rispetto a quelle **scritte**. Poiché i tempi di lettura dell'alunno con DSA sono più lunghi, è altresì possibile consegnare il testo scritto qualche giorno prima della lezione, in modo che l'allievo possa concentrarsi a casa sulla decodifica superficiale, lavorando invece in classe insieme ai compagni sulla comprensione dei contenuti.

In merito agli **strumenti compensativi**, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di **audio-libri** e di **sintesi vocale** con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in **corso d'anno** che in **sede di esame di Stato**. Relativamente alla **scrittura**, è possibile l'impiego di **strumenti compensativi** come il **computer con correttore automatico** e con **dizionario digitale**. Anche tali strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d'anno e in sede di esame di Stato. Per quanto concerne le **misure dispensative**, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire:

- 1) di **tempi aggiuntivi;**
- 2) di una **adeguata riduzione del carico di lavoro;**

3) in caso di **disturbo grave** e previa verifica della presenza delle condizioni previste all'Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d'anno **dispensare l'alunno** dalla **valutazione nelle prove scritte** e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe.

Resta fermo che in presenza della **dispensa dalla valutazione delle prove scritte**, gli studenti con DSA **utilizzeranno** comunque il **supporto scritto** in quanto utile all'apprendimento anche orale delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto attuativo, pare opportuno precisare che l' **"esonero"** riguarda l'**insegnamento della lingua straniera** nel suo complesso, mentre la **"dispensa"** concerne unicamente le **prestazioni in forma scritta.**"

OSSERVAZIONI

Da una lettura analitica del **Decreto attuativo** e delle **Linee Guida** emergono tre possibilità di affrontare la difficoltà nelle lingue straniere per gli studenti con DSA, sia nel percorso didattico sia negli esami di stato a conclusione del primo e secondo ciclo di istruzione:

1. Percorso personalizzato in cui si privilegia l'espressione orale, ma non si escludono le attività e prove in forma scritta (prove progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA). Questo percorso prevede misure dispensative e uso di strumenti compensativi, anche in sede di esami di Stato. Inoltre nel percorso personalizzato si può prevedere, qualora si ritenga opportuno, di esplicitare l'individuazione di obiettivi essenziali.

Nelle **Linee Guida**, punto 4.4, si legge, infatti, : "Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria i testi letterari in lingua straniera assumono importanza minore per l'alunno con DSA: considerate le sue possibili difficoltà di memorizzazione, risulta conveniente insistere sul potenziamento del lessico ad alta frequenza piuttosto che focalizzarsi su parole più rare, o di registro colto, come quelle presenti nei testi letterari."

2. Percorso personalizzato con dispensa dalle prestazioni in forma scritta, sia in corso d'anno scolastico, sia in sede di esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione, che verranno **sostituite** da prove orali stabilite dai Consigli di Classe (da notare anche in questa situazione il ruolo strategico del PDP, nel quale dovrà essere indicato in modo dettagliato la tipologia di prove orali individuate per sostituire quelle scritte). " Le modalità e i contenuti delle prove orali, sostitutive di quelle scritte, sono stabiliti dalle Commissioni , sulla base della documentazione fornita dai Consigli di classe " (Decreto Attuativo, art.6, c. 5).

3. Percorso didattico differenziato con esonero dall'insegnamento della lingua straniera.

L'esonero comporta conseguenze pesanti, come prospetta l'avvocato Salvatore Nocera in un articolo "Altro punto non esplicitato, ma importantissimo, è quello concernente gli alunni con DSA che conseguono l'attestato agli esami finali di Stato. Qui è chiaro - e non ci sono dubbi - che tali alunni non potranno iscriversi all'università, neppure se una norma amministrativa lo consentisse, poiché quest'ultima sarebbe illegittima, sia per violazione della legge sugli accessi universitari, sia per disparità di trattamento nei confronti degli alunni con disabilità con semplice attestato, ai quali giustamente è precluso l'accesso all'università".

INGLESE POTENZIATO

L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA invita le famiglie, le scuole e i servizi sanitari a prendere in considerazione una molteplicità di variabili prima di procedere nella scelta sia di dispensare che di esonerare gli studenti con DSA dall'insegnamento delle lingue straniere. Soprattutto l'esonero deve essere richiesto con la massima cautela e solo nelle situazioni di DSA particolarmente severe, per le conseguenze che apporta nel percorso scolastico, lavorativo e sociale della persona con dislessia.

L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA sollecita pertanto la possibilità di riprendere in esame quanto presente nella Circolare Ministeriale sull'inglese potenziato.

Circolare Ministeriale n 4 del 15 gennaio 2009 - art 3.1 - *In sede di iscrizione alla prima classe - e con il vincolo di non variare tale scelta per l'intero corso della scuola secondaria di I grado - le famiglie possono chiedere che il complessivo orario settimanale riservato all'insegnamento delle lingue comunitarie, per un totale di cinque ore, sia interamente riservato all'insegnamento della lingua inglese, compatibilmente*

con le disponibilità di organico (inglese potenziato). Le ore riservate all'insegnamento della seconda linguacomunitaria, nel rispetto dell'autonomia delle scuole, possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana nei confronti degli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze in lingua italiana, nei limiti delle disponibilità di organico e in assenza di esubero, a livello provinciale, di docenti della seconda lingua comunitaria".

Quanto sopra viene affermato anche dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per l'a.s. 2010/2011, che, per l'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico, rimanda al Regolamento per il primo ciclo d'istruzione che, all'art. 5, comma 10, prevede per la scuola media che *"a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, sia introdotto l'insegnamento dell'inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria o i margini di autonomia previsti"*.

Dunque, in presenza delle condizioni previste, le richieste delle famiglie di ottenere l'insegnamento d'inglese potenziato, presentate in sede d'iscrizione, dovrebbero poter essere soddisfatte.

Si consentirebbe così a tutte le famiglie, e non solo a quelle dei dislessici, **al momento dell' iscrizione alla 1° classe della scuola secondaria di 1° grado, la scelta della sola lingua INGLESE**, invece di due lingue straniere, contrariamente a quanto in vigore fino all'anno precedente. **L'opzione è irreversibile e vale solo per l'inglese.** Esiste, però, una clausola: l'opzione è legata all'organico disponibile, quindi può accadere che non tutte le richieste (e non in tutte le scuole) vengano accolte. (Purtroppo però, nella **C.M. n. 60 del 25 giugno 2009** – si precisa che il **TAR del Lazio ha "sospeso" la C.M. n. 4 del 15 gennaio 2009**, pertanto *"... si dispone, in ottemperanza a quanto richiesto dal Tar del Lazio, la sospensione della citata circolare n. 4/2009, nella sola parte in cui si precisa che "le famiglie possono chiedere che il complessivo orario settimanale riservato all'insegnamento delle lingue comunitarie, per un totale di cinque ore, sia interamente riservato all'insegnamento della lingua inglese, compatibilmente con le disponibilità di organico".*)

Questa serie di comunicazioni che si contraddicono ha portato un certo disorientamento nelle famiglie. Nella situazione attuale l'opzione dell'inglese potenziato non è più praticabile; **sparisce, infatti, dai moduli di iscrizione per l' a.s. 2011-2012**, iscrizione che, **per tutti gli ordini di scuola, deve effettuarsi entro il 12 febbraio 2012.**